



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	RICORSO IN CASSAZIONE PRESENTATO DA CATALUCCI AVVERSO
387		SENTENZA CORTE APPELLO PERUGIA N 85/2020 COMUNE DI
Data		CASCIA/ CATALUCCI FRANCESCO /A.S.V.A. NOMINA
04-09-20		DIFENSORE - AVV. MARCO CATAGNA DELLO STUDIO CATAGNA
		BUCHETTI PERUGIA - IMPEGNO DI SPESA

N. 814 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di settembre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con deliberazione n. 21 del 06.03.2007 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, è stato affidato all'Avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, l'incarico di promuovere nei confronti della Società A.S.VA.s.r.l. e del suo Amministratore Unico Ing. Francesco Catalucci, ricorso ex art. 25 ss. del D.Lgs. n. 5/2003 in relazione agli artt. 2485, comma 2 e 2487, comma 2, del codice civile, delegandolo a rappresentare e difendere il Comune di Cascia in detto giudizio e in ogni stato e grado del medesimo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge;

Che, all'esito del giudizio in argomento tra COMUNE DI CASCIA - ASVA / CATALUCCI, RGC n° 507/2007 il Tribunale di Spoleto ha emesso sentenza n. 843 del 20.12.2016 con la quale:

-ha riconosciuto il danno patrimoniale patito da ASVA Srl quantificandolo in euro 1.800,00;

- ha ritenuto che per l'anno 2006 il compenso dovuto al Catalucci da ASVA Srl, quale amministratore unico della stessa, sia pari ad euro 40.134,90, dei quali euro 39.072,00 erano già stati incassati dal Catalucci, con un conseguente residuo a suo credito di euro 1.062,90;

- per effetto di ciò, ha condannato il Catalucci al pagamento di euro 737,10, differenza tra quanto riconosciuto ad ASVA Srl (euro 1.800,00) e quanto ancora dovuto per compensi al Catalucci medesimo (euro 1.062,90);

Che il Sig. Catalucci, a mezzo del proprio legale, ha presentato atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016;

Che con deliberazione della giunta comunale n° 87 del 28.06.2017 e' stato affidato all'Avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, Via Martiri dei Lager 65, l'incarico di difensore di questo Ente, nel procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, proposto da Catalucci conferendogli ogni più ampia

facoltà di legge;

che la Corte d'appello di Perugia in merito a tale ricorso ha emesso sentenza n° 85 del 28.01.2020 con la quale: *“Rigetta l'appello principale, quello incidentale e conferma la sentenza impugnata; spese del grado interamente compensate. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del C.U. nei confronti di entrambi gli appellanti.”*

Visto che il Sig. Catalucci, a mezzo il proprio legale ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n° 85 del 28.01.2020

Visto che, a seguito di quanto sopra esposto e, sussistendone i presupposti, di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale autorizzando il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio *de quo*, al solo fine di ottenere il rigetto del ricorso proposto dal Catalucci, quindi rinunciando alla proposizione del ricorso incidentale relativamente ai danni subiti da ASVA ed imputabili al Catalucci ;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 4.9.20 e' stato:

Autorizzato il Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante del Comune di Cascia a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, introdotto dal sig. Catalucci, al solo fine di ottenerne il rigetto quindi rinunciando alla proposizione del ricorso incidentale relativamente ai danni subiti dalla società ASVA ed imputabili al Catalucci; demandato al Responsabile del servizio interessato il compimento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto ivi compresa la predisposizione dell'impegno di spesa, nonché la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 17 D.Lgs n. 50/2016 il quale, al comma 1 lettera d), esclude dall'applicazione del Codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi Legali come specificato dalla norma stessa;

- l'art.4 dello stesso D. Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...;

-l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 il quale prevede testualmente “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle *procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

VISTI gli artt. 107, 191 e 192 D. Lgs. N. 267/2000;

RILEVATO che appare necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente, costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione;

RILEVATO altresì necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente, conferire l'incarico legale *de quo* ad un professionista;

Rilevato che nei precedenti gradi di giudizio questo ente e' stato rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Catagna con studio in Perugia;

Ritenuto di dover incaricare espressamente, per tale adempimento, lo stesso avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, piazza Alfani, 4,

VISTO il preventivo di spesa inviato a mezzo mail dall'Avv.to Marco Catagna con cui , ha formalizzato il proprio compenso professionale per l'incarico di rappresentanza e

difesa

RILEVATO che l'avvocato Marco Catagna dello Studio Catagna-Bucchetti con Studio sito in Perugia, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico legale per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, introdotto dal sig. Catalucci, al solo fine di ottenerne il rigetto quindi rinunciando alla proposizione del ricorso incidentale relativamente ai danni subiti dalla società ASVA ed imputabili al Catalucci, per Euro 12.300,00 oneri e spese comprese;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI CONFERIRE alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa inviato a mezzo mail, l'incarico all'Avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, Via Martiri dei Lager 65,, l'incarico di difensore di questo Ente, delegandolo a rappresentare e difendere il Comune di Cascia, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, introdotto dal sig. Catalucci, al solo fine di ottenerne il rigetto quindi rinunciando alla proposizione del ricorso incidentale relativamente ai danni subiti dalla società ASVA ed imputabili al Catalucci.
3. Di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio un impegno di spesa di Euro 12.300,00 per il pagamento all'Avv. Marco Catagna dell'onorario e delle spese per l'incarico conferito con il presente atto imputando la spesa di cui alla presente delibera all'ex capitolo 138, art. 3, del bilancio del corrente esercizio, spesa a cui è stato attribuito il seguente codice CIG ZCE2E4BE23;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Avv. Marco Catagna che lo restituirà firmato in calce per presa visione ed accettazione di tutto quanto ivi contenuto;
5. DI ELEGGERE domicilio presso lo Studio dell'Avv.to Marco Catagna, in Perugia, Via Martiri dei Lager 65,
6. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione, da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000.
7. Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 04-09-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-10-20 al 27-10-20 Registro Albo pretorio n. 1357

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 12-10-20

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA